

## Delibera n° 1110

Estratto del processo verbale della seduta del  
**8 agosto 2025**

**oggetto:**

RECEPIMENTO DEGLI ACCORDI DELLA CONFERENZA UNIFICATA TRA IL GOVERNO, LE REGIONI, LE PROVINCE AUTONOME DI TRENTO E DI BOLZANO E LE AUTONOMIE LOCALI IN MATERIA DI ASSISTENZA SANITARIA, NONCHÉ TERAPEUTICO-RIABILITATIVA PER I DISTURBI NEUROPSICHICI, RIVOLTE AI MINORI SOTTOPOSTI A PROVVEDIMENTO DELL'AUTORITÀ GIUDIZIARIA.

<b>Massimiliano FEDRIGA</b>	Presidente	presente
<b>Mario ANZIL</b>	Vice Presidente	presente
<b>Cristina AMIRANTE</b>	Assessore	presente
<b>Sergio Emidio BINI</b>	Assessore	assente
<b>Sebastiano CALLARI</b>	Assessore	presente
<b>Riccardo RICCARDI</b>	Assessore	presente
<b>Pierpaolo ROBERTI</b>	Assessore	presente
<b>Alessia ROSOLEN</b>	Assessore	presente
<b>Fabio SCOCCIMARRO</b>	Assessore	presente
<b>Stefano ZANNIER</b>	Assessore	presente
<b>Barbara ZILLI</b>	Assessore	assente

**Gianni CORTIULA** Segretario generale

In riferimento all'oggetto, la Giunta Regionale ha discusso e deliberato quanto segue:

**Visti** gli articoli 3 e 32 della Costituzione che sanciscono i principi fondamentali di uguaglianza e di pari dignità sociale ed il diritto alla salute, garantendo parità di trattamento, in tema di assistenza sanitaria, a tutti gli individui, indipendentemente dal loro status e dalla loro condizione;

**Richiamate:**

- la legge 26 luglio 1975, n. 354, recante *“Norme sull’ordinamento penitenziario e sulla esecuzione delle misure privative e limitative della libertà”*, che disciplina l’attività del Servizio Sanitario Nazionale all’interno degli Istituti penitenziari;
- il decreto del Presidente della Repubblica 22 settembre 1988, n. 448, recante *“Approvazione delle disposizioni sul processo penale a carico di imputati minorenni”* e, in particolare, l’articolo 6, che prevede che *“in ogni stato e grado del procedimento l’autorità giudiziaria si avvale, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, dei servizi minorili dell’amministrazione della giustizia e dei servizi di assistenza sociali e sanitari istituiti dagli enti locali e dal Servizio sanitario nazionale”*;
- l’art. 10, comma 2, del decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 272, concernente *“Norme di attuazione, di coordinamento e transitorie del decreto del Presidente della Repubblica 22 settembre 1988, n. 448, recante disposizioni sul processo penale a carico di imputati minorenni”* e, in particolare, l’articolo 10, comma 1, secondo cui *“per l’attuazione del decreto del Presidente della Repubblica 22 settembre 1988, n. 448, i centri per la giustizia minorile stipulano convenzioni con comunità pubbliche e private, associazioni e cooperative che operano in campo adolescenziale e che siano riconosciute o autorizzate dalla regione competente per territorio. Possono altresì organizzare proprie comunità, anche in gestione mista con enti locali”* e il comma 3 del medesimo articolo 10, secondo cui *“Operatori dei servizi minorili dell’amministrazione della giustizia possono essere distaccati presso comunità e strutture pubbliche o convenzionate per compiti di collaborazione interdisciplinare”*;
- il decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, recante *“Riordino della disciplina in materia sanitaria, a norma dell’articolo 1 della legge 23 ottobre 1992, n. 421”*;
- il decreto del Presidente della Repubblica del 14 gennaio 1997 recante *“Approvazione dell’atto di indirizzo e coordinamento alle regioni e alle province autonome di Trento e di Bolzano, in materia di requisiti strumentali, tecnologici ed organizzativi minimi per l’esercizio delle attività sanitarie da parte delle strutture pubbliche e private”*;

**Considerato** che il decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, recante *“Definizione ed ampliamento delle attribuzioni della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano ed unificazione, per le materie ed i compiti di interesse comune delle regioni, delle province e dei comuni, con la Conferenza Stato – città ed autonomie locali”* e, in particolare, l’art. 9, comma 2, lett. C, che dispone, tra l’altro, che la Conferenza unificata è competente a promuovere e sancire accordi tra Governo, regioni, province, comuni e comunità montane, al fine di coordinare l’esercizio delle rispettive competenze e svolgere in collaborazione attività di interesse comune;

**Richiamati**, altresì:

- il decreto legislativo 22 giugno 1999, n. 230, recante *“Riordino della medicina penitenziaria, a norma dell’articolo 5 della legge 30 novembre 1998, n. 419”*, che, all’art. 1 prevede che: *“i detenuti e gli internati hanno diritto, al pari dei cittadini in stato di libertà, all’erogazione delle prestazioni di prevenzione, diagnosi, cura e riabilitazione, efficaci, tempestive ed appropriate, sulla base degli obiettivi generali e speciali di salute e dei livelli essenziali e uniformi di assistenza individuati nel Piano sanitario nazionale, nei piani sanitari regionali e in quelli locali”*;

- il decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 2000, n. 230, concernente *“Regolamento recante norme sull’ordinamento penitenziario e sulle misure privative e limitative della libertà”* e, in particolare, l’articolo 17 in materia di assistenza sanitaria in ambito penitenziario;
- la legge 8 novembre 2000, n. 328, recante *“Legge quadro per la realizzazione del sistema integrato di interventi e servizi sociali”*;
- il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 1° aprile 2008, recante *“Modalità e criteri per il trasferimento al Servizio sanitario nazionale delle funzioni sanitarie, dei rapporti di lavoro, delle risorse finanziarie e delle attrezzature e beni strumentali in materia di sanità penitenziaria”* e, in particolare, l’articolo 2, che affida alle Regioni il compito di assicurare l’espletamento delle funzioni trasferite attraverso le Aziende sanitarie comprese nel proprio territorio e nel cui ambito di competenza sono ubicati gli istituti e i servizi minorili di riferimento, disciplinando gli interventi da attuare in conformità ai principi definiti dalle linee guida di cui all’allegato A (*“Linee di indirizzo per gli interventi del Servizio Sanitario nazionale a tutela della salute dei detenuti e degli internati negli istituti penitenziari, e dei minorenni sottoposti a provvedimento penale”*) riservando una specifica attenzione alla tematica della presa in carico dei nuovi giunti e della prevenzione particolare del rischio suicidario);
- l’accordo della Conferenza Unificata del 26 novembre 2009, sul documento recante *“Linee di indirizzo per l’assistenza ai minori sottoposti a provvedimento dell’Autorità giudiziaria”* (Rep. Atti 82/CU/2009);
- il decreto-legge 22 dicembre 2011, n. 211, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 febbraio 2012, n. 9, recante *“Interventi urgenti per il contrasto della tensione detentiva determinata dal sovraffollamento delle carceri”*, che, all’articolo 3-ter, comma 3, prevede che il decreto di cui al comma 2 del medesimo articolo è adottato, tra l’altro, nel rispetto del criterio della destinazione delle strutture ai soggetti provenienti, di norma, dal territorio regionale di ubicazione delle medesime;
- il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 12 gennaio 2017, recante *“Definizione e aggiornamento dei livelli essenziali di assistenza, di cui all’articolo 1, comma 7, del decreto legislativo 30 dicembre 1992 n. 502”*;
- la legge 7 aprile 2017, n. 47, recante *“Disposizioni in materia di misure di protezione dei minori stranieri non accompagnati”*;
- il decreto legislativo 2 ottobre 2018, n. 121, recante *“Disciplina dell’esecuzione delle pene nei confronti dei condannati minorenni, in attuazione della delega di cui all’art. 1, commi 81, 83 e 85, lettera p), della legge 23 giugno 2017, n. 103”*, e, in particolare, l’articolo 12 *“Esecuzione delle misure penali di comunità”*, l’articolo 14 *“Progetto di intervento educativo”* e l’articolo 19 *“Colloqui e tutela dell’affettività”*;

**Vista** l’intesa sullo schema di decreto del Ministro della Salute, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, di adozione della metodologia per la determinazione del fabbisogno di personale degli enti del Servizio sanitario nazionale, per gli anni 2022, 2023 e 2024 (Rep. Atti n. 267/CSR del 21/12/2022);

**Richiamato** il decreto del Ministro della Salute, di concerto con il Ministro dell’Economia e delle Finanze, del 9 gennaio 2023 di adozione della metodologia per la definizione del fabbisogno di personale degli enti del Servizio sanitario nazionale;

**Visto** l’articolo 5, comma 1, lett. c), del decreto-legge 16 settembre 2024, n. 131, recante *“Disposizioni urgenti per l’attuazione di obblighi derivanti da atti dell’Unione europea e da procedure di infrazione e pre-infrazione pendenti nei confronti dello Stato italiano”*, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 novembre 2024, n. 166, che ha inserito l’articolo 9-bis *“Valutazione sanitaria del*

*minore sottoposto a privazione della libertà personale*” all’interno del decreto del Presidente della Repubblica 22 settembre 1988, n. 448, recependo l’articolo 8, par. 1, 3, 5, della Direttiva UE 2016/800 del Parlamento europeo e del Consiglio dell’11 maggio 2016 sulle garanzie procedurali per i minori indagati o imputati nei procedimenti penali;

**Rilevato** che:

- si osserva una crescente incidenza del disagio psicosociale tra i minori e i giovani adulti, come attestato sia dall’O.M.S. nel suo report “Strengthening mental health in the WHO European Region in 2024: a year in review”, sia dall’O.C.S.E. nel policy paper “Promoting good mental health in children and young adults”;
- le difficoltà riscontrate dai minori detenuti o internati non possono essere adeguatamente affrontate basandosi esclusivamente sull’offerta di servizi attualmente esistenti in ambito penitenziario rendendosi, pertanto, necessario collocare i soggetti che si trovano in tali condizioni di disagio psicosociale all’interno di strutture comunitarie, anche in applicazione dei provvedimenti direttamente emessi dall’Autorità Giudiziaria, i quali vengono attualmente eseguiti presso strutture di tipo socio-educative o terapeutiche;

**Considerata** la necessità di procedere al recepimento degli accordi della Conferenza unificata tra il Governo, le Regioni, le Province autonome di Trento e di Bolzano e le Autonomie locali, alla presente allegati ed a ogni effetto richiamati, in materia di assistenza sanitaria, nonché terapeutico – riabilitativa per i disturbi neuropsichici, rivolte ai minori sottoposti a provvedimento dell’Autorità giudiziaria, rinviando la loro attuazione ad atti successivi, nell’ambito delle iniziative che la Regione sta promuovendo in materia di giustizia e sanità penitenziaria, come di seguito richiamati:

- l’Accordo sancito in sede di Conferenza unificata tra il Governo, le Regioni, le Province autonome di Trento e di Bolzano e le Autonomie locali del 13 novembre 2014 (Rep. Atti n. 138 del 13 novembre 2014), in materia di interventi residenziali e semiresidenziali terapeutico – riabilitativi per i disturbi neuropsichici dell’infanzia e dell’adolescenza. Il quale, in particolare, prevede: le caratteristiche delle strutture semiresidenziali e residenziali terapeutiche, la disciplina dell’assetto organizzativo delle stesse, le modalità di inserimento terapeutico dei minori nelle predette strutture, le tipologie di percorsi di cura erogati, le indicazioni per l’accreditamento delle strutture medesime e, infine, il sistema di monitoraggio e verifica delle stesse (**all. 1**);
- l’Accordo sancito in sede di Conferenza unificata tra il Governo, le Regioni, le Province autonome di Trento e di Bolzano e le Autonomie locali del 25 luglio 2019 (Rep. Atti n. 70 del 25 luglio 2019) recante “*Linee di indirizzo sui disturbi neuropsichiatrici e neuropsichici dell’infanzia e della adolescenza*” che, delineando e analizzando in modo esaustivo tale complesso fenomeno, provvede, dopo una ricognizione dei percorsi attualmente disponibili, a indicare quali siano le linee di intervento prioritarie e gli obiettivi da perseguire (**all. 2**);
- l’Accordo sancito in sede di Conferenza unificata tra il Governo, le Regioni, le Province autonome di Trento e di Bolzano e le Autonomie locali del 28 aprile 2022 (Rep. Atti n. 61 del 28 aprile 2022), riguardante l’istituzione sul territorio nazionale di tre (3) strutture comunitarie sperimentali di tipo sociosanitario ad elevata integrazione sanitaria rivolte a minori e giovani adulti con disagio psichico e/o abuso di sostanze, definendone anche le modalità e i tempi di realizzazione (**all. 3**);
- l’Accordo sancito in sede di Conferenza unificata tra il Governo, le Regioni, le Province autonome di Trento e di Bolzano e le Autonomie locali del 14 settembre 2022 (Rep. Atti n. 148 del 14 settembre 2022), dettante le “*linee di indirizzo per la costituzione di Comunità sperimentali di tipo socio – sanitario, ad elevata integrazione sanitaria, per l’inserimento di minori e giovani adulti con disagio psichico e/o problematiche di dipendenza in carico ai*

servizi sanitari, sociali ed ai servizi della giustizia minorile”, il quale integra ed aggiorna il precedente accordo poc’anzi menzionato n. 61 del 2022 C.U. (**all. 4**);

- l’Accordo sancito in sede di Conferenza unificata tra il Governo, le Regioni, le Province autonome di Trento e di Bolzano e le Autonomie locali del 19 aprile 2023 (Rep. Atti n. 45 del 19 aprile 2023), riguardante l’ulteriore aggiornamento e integrazione delle linee di indirizzo per l’assistenza sanitaria ai minori sottoposti a provvedimento dell’autorità giudiziaria, con particolare riferimento al coordinamento delle stesse con le novità introdotte al sistema penale minorile dal D.lgs. n. 121/2018 (**all. 5**);
- l’Accordo sancito in sede di Conferenza unificata tra il Governo, le Regioni, le Province autonome di Trento e di Bolzano e le Autonomie locali del 24 febbraio 2025 (Rep. Atti n. 15 del 24 febbraio 2025), inerente all’aggiornamento e all’integrazione dell’allegato A dell’accordo Rep. 45/CU/2023. In specie, mediante il predetto accordo, viene garantito ai minori sottoposti a provvedimento dell’Autorità Giudiziaria il diritto a una iniziale valutazione medica generale sulle proprie condizioni e bisogni psicofisici, da svolgersi entro 24 ore dal loro ingresso nella specifica struttura (**all. 6**);

#### **Visti:**

- lo Statuto regionale;
- la legge 7 agosto 1990, n. 241 recante “Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi” e s.m.i.;
- la legge regionale 20 marzo 2000, n. 7 recante “Testo unico delle norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso” e s.m.i.;
- il Regolamento UE 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016 sulla protezione e gestione dei dati personali;
- la Direttiva UE 2016/800 del Parlamento europeo e del Consiglio dell’11 maggio 2016 sulle garanzie procedurali per i minori indagati o imputati nei procedimenti penali;
- il decreto legislativo 10 agosto 2018, n. 101, recante disposizione per l’adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) 2016/679, del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016 in materia di trattamento dei dati personali;
- il Regolamento di organizzazione dell’Amministrazione regionale e degli Enti regionali di cui al D.P.Reg. del 27 agosto 2004, n. 277 e s.m.i.;
- la D.G.R. 19.6.2020, n. 893 avente ad oggetto “Articolazione organizzativa generale dell’amministrazione regionale e articolazione e declaratoria delle funzioni delle strutture organizzative della presidenza della regione, delle direzioni centrali e degli enti regionali” e s.m.i.;

**Su proposta** dell’Assessore regionale alla salute, politiche sociali e disabilità,

**La Giunta regionale**, all’unanimità,

#### **DELIBERA**

**1.** Di recepire i seguenti Accordi sanciti in sede di Conferenza unificata, allegati al presente provvedimento di cui costituiscono parte integrante e sostanziale:

- l’Accordo sancito in sede di Conferenza unificata tra il Governo, le Regioni, le Province autonome di Trento e di Bolzano e le Autonomie locali del 13 novembre 2014 (Rep. Atti n. 138

del 13 novembre 2014), in materia di interventi residenziali e semiresidenziali terapeutico – riabilitativi per i disturbi neuropsichici dell’infanzia e dell’adolescenza (**all. 1**);

- l’Accordo sancito in sede di Conferenza unificata tra il Governo, le Regioni, le Province autonome di Trento e di Bolzano e le Autonomie locali del 25 luglio 2019 (Rep. Atti n. 70 del 25 luglio 2019) recante “Linee di indirizzo sui disturbi neuropsichiatrici e neuropsichici dell’infanzia e della adolescenza” (**all. 2**);
  - l’Accordo sancito in sede di Conferenza unificata tra il Governo, le Regioni, le Province autonome di Trento e di Bolzano e le Autonomie locali del 28 aprile 2022 (Rep. Atti n. 61 del 28 aprile 2022), riguardante l’istituzione di strutture comunitarie sperimentali di tipo socio-sanitario ad elevata integrazione sanitaria rivolte a minori e giovani adulti con disagio psichico e/o abuso di sostanze (**all. 3**);
  - l’Accordo sancito in sede di Conferenza unificata tra il Governo, le Regioni, le Province autonome di Trento e di Bolzano e le Autonomie locali del 14 settembre 2022 (Rep. Atti n. 148 del 14 settembre 2022), dettante le linee d indirizzo per la costituzione di Comunità sperimentali di tipo socio – sanitario, ad elevata integrazione sanitaria, per l’inserimento di minori e giovani adulti con disagio psichico e/o problematiche di dipendenza in carico ai servizi sanitari, sociali ed ai servizi della giustizia minorile”(**all. 4**);
  - l’Accordo sancito in sede di Conferenza unificata tra il Governo, le Regioni, le Province autonome di Trento e di Bolzano e le Autonomie locali del 19 aprile 2023 (Rep. Atti n. 45 del 19 aprile 2023), riguardante l’aggiornamento e l’integrazione delle linee di indirizzo per l’assistenza sanitaria ai minori sottoposti a provvedimento dell’autorità giudiziaria (**all. 5**);
  - l’Accordo sancito in sede di Conferenza unificata tra il Governo, le Regioni, le Province autonome di Trento e di Bolzano e le Autonomie locali del 24 febbraio 2025 (Rep. Atti n. 15 del 24 febbraio 2025), inerente all’aggiornamento e l’integrazione dell’allegato A dell’accordo Rep. 45/CU/2023 (**all. 6**).
- 2.** Di rinviare ad atti successivi l’attuazione degli accordi di cui al punto 1, nell’ambito delle iniziative che la Regione sta promuovendo in materia di giustizia e sanità penitenziaria.

IL SEGRETARIO GENERALE

IL PRESIDENTE